



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ANDREA BAFILE"

Via Acquasanta, 16 – 67100 L'AQUILA – Cod. Min.: AQIS01800Q – Cod. fisc.:
93073790664

Tel. 0862410212 - Fax 0862412432 - Sito web www.iisbafile.gov.it - E-mail agis01800q@istruzione.it - Pec
agis01800q@pec.istruzione.it

Sezioni associate:

Liceo Scientifico Statale "Andrea Bafile" – Cod. Min.: AQPS018016

Liceo Artistico Statale "Fulvio Muzi" – Cod. Min.: AQSD01801L

PROT. n° 15184/06-09 del 3/12/2021

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Agli Atti/Sito web

Oggetto : Decreto legge 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

In allegato si trasmette, per opportuna conoscenza ed adempimento, il Decreto – legge 26 novembre 2021 n.172, in vigore dal 27 Novembre 2021, che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Il testo **prevede a partire dal 15 Dicembre prossimo l'obbligo vaccinale per tutto il personale della scuola con estensione alla terza dose.**

Il Dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto di conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione non spetta la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall'art.9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla entrata in vigore del D.L.24/11/2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi** a far data dalla medesima somministrazione.

Il Dirigente scolastico

Sabina Adacher

L'Aquila 3/12/2021

